



Alfredo Limosani
Notaio

Repertorio N. 22093

Raccolta N. 11790

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

dell'Ente del Terzo Settore

"GRUPPO DI IMPEGNO SOCIALE ETS"

REPUBBLICA ITALIANA

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio di

Napoli - DP II

Registrato il 29/05/2024

al n. 11730 Serie 1T

- Addì ventitre del mese di maggio dell'anno duemilaventi-quattro alle ore quindici e trenta

In Napoli alla Via Ponte di Tappia n. 82

23 maggio 2024

Avanti a me Dott. Alfredo Limosani, Notaio in Capri, con studio ivi alla via Le Botteghe n. 16, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola.

E' PRESENTE

- DE CICCO Domenico, nato a Napoli il giorno undici marzo millenovecentocinquantacinque, il quale interviene nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione GRUPPO DI IMPEGNO SOCIALE ETS, con sede in Napoli (NA), Via Alfonso D'Avalos n. 16, dove domicilia per la carica, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli e Codice Fiscale 07011010639, numero REA 741265

- Il suddetto, cittadino italiano, delle cui identità personale, qualifica e poteri di firma io notaio sono certo, mi chiede di redigere, il presente Verbale, in seconda convoca-

zione, della detta Associazione avente il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Iscrizione nel RUNTS ex artt. 22 del CTS e 17 del Decreto 15 settembre 2020 c.d. decreto RUNTS.

2) varie ed eventuali.

A norma dello statuto e su unanime votazione dei presenti, assume la presidenza il costituito DE CICCIO Domenico, il quale

RILEVATO

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto con lettere consegnate a mano, come da statuto, in data 9 maggio 2024, ricevute delle quali vengono conservate negli atti sociali

CONSTATATO

- che sono presenti i soci:

-- DE CICCIO Domenico, sopra generalizzato

-- PAGLIUSO Ciro, nato a Napoli il 17 novembre 1963, in proprio e per delega di:

PAGLIUSO Rosaria, nata a Napoli il 20 settembre 1957;

DE CICCIO Alessio, nato a Napoli l'8 luglio 1988

-- COSTAGLIOLA Rita, nata a Napoli il 27 gennaio 1965, in proprio e per delega di:

PAUDICE Giovanni, nato a Napoli il 30 giugno 1991;

RICCI Raffaella, nata a Napoli il 24 maggio 1980

DI LIDDO Vincenzo, nato a Napoli il 24 giugno 1999

-- POLLICE Rita, nata a Napoli il 24 maggio 1980, in proprio e per delega di

PAGLIUSO Nunzia, nata a Napoli il 4 settembre 2001

-- DE CICCIO Flavio, nato a Napoli il 25 agosto 1991, in proprio e per delega di

CANONICO Daniel, nato a Napoli il 31 maggio 1989;

- che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

--- esso DE CICCIO Domenico - Presidente

--- PAGLIUSO Ciro - Consigliere

- che nessuno si oppone alla discussione all'ordine del giorno;

DICHIARA

- validamente costituita la presente assemblea ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente il quale illustra i motivi che rendono necessaria l'iscrizione della Associazione GRUPPO DI IMPEGNO SOCIALE ETS nel RUNTS ex artt. 22 del CTS e 17 del Decreto 15 settembre 2020 c.d. decreto RUNTS.

Fa presente, infine, che in data 25 ottobre 2022 lo statuto dell'Associazione è stato già adeguato alle disposizioni del Codice del Terzo Settore recependo le modifiche normative introdotte dal d.lgs. 117/2017

Dopo breve discussione l'assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

- di richiedere l'iscrizione della associazione "GRUPPO DI IMPEGNO SOCIALE ETS" nel RUNTS ex artt. 22 del CTS e 17 del Decreto 15 settembre 2020 c.d. decreto RUNTS e di approvare il nuovo testo dello statuto dell'Associazione, aggiornato con le modifiche proposte, come disposto dal D.Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, che si allega al presente sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale.

Il Presidente, non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, proclama i risultati della votazione e dichiara sciolta la seduta alle ore sedici e venti

Richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura, al comparente che da me interpellato l'approva e lo firma con me Notaio alle ore sedici e venti

Consta di un foglio scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano su facciate tre intere e quanto fin qui della presente.

Firmato: Domenico De Cicco

Alfredo Limosani notaio (sigillo)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"GRUPPO DI IMPEGNO SOCIALE ETS"

ART. 1) SEDE, COSTITUZIONE E DURATA E OGGETTO SOCIALE

E' costituita l'Associazione denominata "Gruppo di Impegno Sociale ETS" adottando l'acronimo "GIS ETS" d'ora in avanti "Associazione".

L'Associazione ha sede legale a Napoli, Via Alfonso D'Avalos n. 16 ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea Ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

L'Associazione non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatore, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 2) SCOPO, FINALITA' ED ATTIVITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi delle prestazioni di dipendenti e volontari associati:

A) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della L. 8 novembre 2000, N. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 5 febbraio 1992, N. 104, e alla L. 22 giugno 2016, N. 112, e successive modificazioni; Prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

B) Interventi e prestazioni sanitarie;

C) Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

D) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19 agosto 2016, N.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o

servizi a sostegno di persone svantaggiate o attività di interesse generale a norma del presente articolo;

E) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

Nello specifico l'associazione intende:

- svolgere assistenza di bassa soglia per persone anziane e/o con disabilità;
- svolgere servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia ed in particolare componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari;
- svolgere Assistenza sanitaria e socio-sanitaria, anche domiciliare;
- effettuare trasporto e accompagnamento delle persone anziane e con disabilità;
- realizzare progetti che valorizzino l'invecchiamento attivo attraverso il coinvolgimento degli utenti in attività per la promozione del benessere psico-fisico e della salute;
- realizzare progetti per lo sviluppo di percorsi di inclusione sociale delle persone anziane;
- svolgere il ruolo di ente titolare di Progetti di Servizio Civile Universale;
- erogare attività di formazione extra scolastica anche ai sensi della L. 845/78
- L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle

di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.L.gs N. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

- L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa ed anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modifco valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3) SOCI

L'Assciazione può avvalersi di attività di volontariato e/o lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.L.g. N.117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale

previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A. Condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;

B. Accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo ART. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro Soci dell'Associazione.

Tutti gli Associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con

l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

A. Indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;

B. Dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro 30 giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi 30 giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di Associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, e dall'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'adesione dell'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Lo Status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

A. Quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese

dagli organi sociali;

B. Quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o di ingresso; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

L'espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

ART.4) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori, o un Revisore Unico, solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per la legge.

A) L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea ordinaria e straordinaria hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- f. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- g. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonchè la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per

l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritto o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. Civ.

L'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il

numero di soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati. In seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.

B) Il Consiglio Direttivo è composto da tre consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per

cinque esercizi. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. Il Consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo:

a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;

b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

f. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;

g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Il consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; In caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vicepresidente.

C) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, si compone di 3 membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

D) Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, o il Revisore unico:

- controlla l'amministrazione dell'Associazione;
- vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto e del Regolamento Interno;
- accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, Revisore unico, può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Sindaci Revisori, o Revisore unico, durano in carica cinque esercizi e sono rieleggibili.

ART. 5) PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati;

c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i. altre entrate compatibili con definalità sociali dell'associazionismo sociale;

j. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie,

rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazioni a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 6) SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito o separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ART. 7) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 8) DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente
Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Firmato: Domenico De Cicco

Alfredo Limosani notaio (sigillo)

Io sottoscritto Dott. Alfredo Limosani, notaio in Capri, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli Torre Annunziata e Nola certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del terzo comma dell'art. 20 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Firmato: Alfredo Limosani - notaio